

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 novembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. MODUGNO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA MODUGNO CALCIO A 5/ LEONIDA GRAGNANO FUTSAL DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 161 del 10.11.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Modugno Calcio a Cinque di Modugno (Bari) dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALC. PAOLUCCI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 31.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FUTSAL MAKKIA URBINO/ FIVE PESARO DEL 3.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 152 del 5.11.2010)

La C.G.F. in accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso come sopra proposto dal calciatore Alessandro Paolucci, riduce la sanzione della squalifica inflittagli e la limita fino al 31.12.2012.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni prodotte in sede di impugnazione.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.D. KAOS FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GIANLUCA STRAFACE SEGUITO GARA PRO MARINA/KAOS FUTSAL DELL’11.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 171 del 12.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Kaos Futsal di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'ISOLOTTO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE NOZZOLI ALESSIO SEGUITO GARA STUDIO 4/ISOLOTTO CALCIO A CINQUE DEL 6.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 162 del 10.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Isolotto Calcio a Cinque di Firenze e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MATTELLI RICCARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI ALMA JUVENTUS FANO/FOLIGNO DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 18 del 9.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Foligno Calcio S.r.l. di Foligno (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 25 novembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete